



COMUNE DI CANTALUPA

PROVINCIA DI TORINO

C.A.P. 10060 - Tel. 0121/352126 - FAX 0121/352119

REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA RURALE

APPROVATO CON DELIBERA CONSIGLIO COMUNALE n.6 DEL 21/01/1994

TITOLO I[^] NORME GENERALI

ART.1 – SCOPI DEL REGOLAMENTO

Il presente regolamento ha lo scopo di dettare norme idonee a garantire, nel territorio comunale, col rispetto dell'ambiente, la tutela del patrimonio naturale e della proprietà agricola contadina, promuovendo l'ordinato utilizzo delle risorse naturali e dell'agro-silvicoltura.

Art.2 – AMBITO DI APPLICAZIONE

Il presente regolamento opera su tutto il territorio comunale, escluso il capoluogo.

Le disposizioni del presente regolamento debbono essere osservate in correlazione ai disposti delle leggi, dei regolamenti, statali e regionali, nonché degli altri regolamenti comunali in vigore.

Oltre alle disposizioni del presente regolamento debbono essere osservati gli ordini, anche verbali, che, circa le materie oggetto del regolamento stesso, saranno dati, in circostanze straordinarie, dall'Autorità comunale o dagli Agenti comunali di Polizia Urbana.

Art.3– INCARICHI DELLA VIGILANZA

Il servizio di polizia rurale è diretto dal Sindaco a mezzo dei funzionari dell'Ufficio di polizia municipale e viene effettuato dagli agenti municipali e dagli altri agenti e funzionari di polizia giudiziaria di cui al Codice di Procedura penale, nonché, nel settore di rispettiva competenza, dalle guardie di caccia e di pesca e dalle guardie ecologiche volontarie.

Negli interventi di polizia giudiziaria devono sempre essere seguite le vigenti norme del Codice di Procedura penale.

Art.4 – ORDINANZE DEL SINDACO

Al Sindaco, oltre ai poteri straordinari che, ai sensi dell'art.38 della legge

.....

Art.13 – DISTANZE PER FOSSI, CANALI ED ALBERI

Per lo scavo di fossi o canali presso il confine si deve osservare una distanza uguale alla profondita' del fosso o del canale.

Per lo scavo di fossi o canali presso i cigli stradali la distanza di cui sopra va misurata dal punto d'inizio della scarpata ovvero dalla base dell'opera di sostegno.

E' vietato piantare o coltivare piante di alto fusto a distanza inferiore a metri 6 dalle strade.

Nei piantamenti di pioppi deve essere osservata dai confini del vicino la distanza di m.15.

Nella messa a dimora di altre piante si applicano le disposizioni degli artt.892 e seguenti del Codice Civile.*

* articolo cosi' modificato con delibera C.C. n.15 del 21/03/2005

Art.14 – POTATURA DELLE SIEPI

I proprietari di fondi sono obbligati a tenere regolate le siepi vive in modo da non restringere e danneggiare le strade ed a tagliare i rami delle piante che si protendono oltre il ciglio esterno stradale, a tutela del transito, della visibilita' e della regolare manutenzione delle opere.

In particolare, presso le curve stradali ed incroci, le siepi e le ramaglie dei terreni adiacenti non dovranno elevarsi ad altezza maggiore di un metro sopra il piano stradale e cio' a partire da 20 metri dell'inizio della curva o dell'incrocio.

Art.15 – ARATURA DEI TERRENI

I frontisti delle strade pubbliche, vicinali ed altre di uso pubblico, non possono arare i loro fondi sul lembo delle strade, ma devono lasciare sulla testata uno spazio sufficiente per volgere l'aratro, le bestie o qualsiasi altro mezzo agricolo senza danno alle strade, alle ripe ed ai fossi.

Art.16 – FUORISTRADA (ART.11 L.R. 32/82)

Su tutto il territorio comunale e' vietato compiere, con mezzi motorizzati, percorsi fuoristrada. Tale divieto e' esteso ai sentieri di montagna e alle mulattiere, noche' alle piste e strade forestali. Da tale divieto sono esclusi i mezzi pubblici di soccorso ed i motori agricoli dei proprietari dei boschi.

E' vietato parcheggiare veicoli nei prati, zone boschive e terreni agricoli e calpestare i prati destinati allo sfalcio, nonche' i terreni sottoposti a coltura.

Art.17 – ESERCIZIO DI CACCIA E PESCA

L'esercizio della caccia e della